

DELIBERAZIONE 23 LUGLIO 2019
317/2019/S/COM

DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ E PUBBLICAZIONE DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI
PRESENTATA DA A2A ENERGIA S.P.A.

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1074^a riunione del 23 luglio 2019

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica (di seguito: direttiva 2012/27/UE);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 2, comma 20, lettere a), c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14) recante attuazione della direttiva 2012/27/UE;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 ottobre 2008, ARG/com 151/08, recante "Attivazione di un sistema di ricerca delle offerte commerciali delle imprese di vendita di energia elettrica e di gas" (di seguito: deliberazione ARG/com 151/08);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com (di seguito: deliberazione 555/2017/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com (di seguito: deliberazione 51/2018/R/com);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A;

- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A;
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità 15 novembre 2018, DSAI/65/2018/com (di seguito: determinazione DSAI/65/2018/com).

CONSIDERATO CHE:

- in attuazione della direttiva 2012/27/UE, il decreto legislativo 102/14 stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica e detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell’energia e a superare le carenze del mercato che frenano l’efficienza nella fornitura e negli usi finali dell’energia;
- in particolare, per quanto concerne l’“Efficienza nell’uso dell’energia”, cui è dedicato il Titolo II del predetto decreto legislativo, l’art. 9, contenente disposizioni in ordine alla “Misurazione e fatturazione dei consumi energetici”, al comma 8 attribuisce all’Autorità il compito di assicurare che non siano applicati specifici corrispettivi ai clienti finali (tra l’altro) per la ricezione delle fatture;
- il comma 12 del successivo art. 16, rubricato “Sanzioni”, prevede che l’impresa di vendita di energia al dettaglio che applica specifici corrispettivi al cliente finale per la ricezione delle fatture sia soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 5.000 euro per ciascuna violazione;
- ai sensi del comma 15 del medesimo articolo, il soggetto competente ad irrogare dette sanzioni è l’Autorità;
- l’art. 20 del decreto legislativo 102/14 stabilisce che le disposizioni ivi contenute entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero il 19 luglio 2014;
- il divieto in esame è stato ribadito dall’art. 10, comma 5, dell’Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com – applicabile a tutte le offerte del mercato libero in virtù di quanto previsto al punto 2, lettera c., della predetta deliberazione – il quale dispone che “In nessun caso potranno essere applicati specifici corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle fatture (...)”;
- con la deliberazione ARG/com 151/08, l’Autorità aveva attivato un sistema di ricerca delle offerte commerciali delle imprese di vendita di energia elettrica e di gas (di seguito: sistema di ricerca TrovaOfferte) che consentiva ai clienti finali di conoscere e valutare le caratteristiche delle offerte commerciali pubblicate dalle imprese ammesse, e che poneva in capo a queste ultime la responsabilità piena ed esclusiva per la gestione e pubblicazione in detto sistema di ricerca degli elementi informativi di propria competenza, garantendo la loro completezza, correttezza e veridicità e provvedendo al loro costante aggiornamento;
- il predetto sistema di ricerche TrovaOfferte, attivo fino al 16 settembre 2018, è stato sostituito dal Portale Offerte istituito con deliberazione 51/2018/R/com;
- a seguito di una segnalazione pervenuta all’Autorità in data 5 giugno 2018 (acquisita con prot. Autorità 17736), è emersa l’applicazione, da parte di alcune

- società, fra cui A2A Energia S.p.a. (di seguito: A2A o società) di un sovrapprezzo per la ricezione della fattura cartacea;
- in particolare, nella scheda dell'offerta commerciale per la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici del mercato libero, denominata "Prezzo Sicuro Web+", valida per adesioni fino al 6 luglio 2018, pubblicata dalla società sul sistema di ricerca TrovaOfferte e allegata alla predetta segnalazione, si leggeva, tra le "Altre informazioni", alla voce "Servizi accessori con oneri a carico del Cliente", che "In caso di disattivazione del servizio di pagamento mediante addebito diretto su conto corrente (RID) e/o del servizio bollett@mail, il prezzo dell'energia verrà maggiorato di un corrispettivo pari a 0,01 euro/kWh";
 - dalle successive verifiche effettuate dagli Uffici dell'Autorità in data 5 luglio 2018 sul sistema di ricerca TrovaOfferte, era stato rilevato che anche la scheda dell'offerta commerciale per la fornitura di gas ai clienti domestici del mercato libero, denominata "A2A Click Gas", valida per adesioni fino al 31 luglio 2018, prevedeva, tra le "Altre informazioni", alla voce "Adesione online", che "(...) In caso di disattivazione della domiciliazione bancaria e/o del servizio bollett@mail, dalla prima fattura utile il prezzo applicato alla materia prima gas verrà maggiorato di un importo pari a 0,0250 €/Smc";
 - non erano emerse evidenze della cessazione dell'applicazione di un sovrapprezzo per la ricezione della bolletta in formato cartaceo, perlomeno in esecuzione dei contratti sottoscritti aderendo alle predette offerte commerciali, con conseguente perdurante lesione del diritto dei clienti finali a una corretta fatturazione dei consumi energetici;
 - a fronte di quanto sopra, con determinazione DSAI/65/2018/com è stato avviato, nei confronti di A2A, un procedimento per l'accertamento delle violazioni in materia di fatturazione dei consumi energetici e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell'art. 16, comma 12 e 15, del decreto legislativo 102/14 e dell'art. 2, comma 20, lett. d), della legge 481/95, formulando contestualmente una richiesta di informazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95 e dell'art. 10 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com;
 - in data 22 novembre 2018 la società ha presentato istanza di accesso agli atti (acquisita con prot. Autorità 33161), evasa dal Responsabile del procedimento in data 4 dicembre 2018 (prot. Autorità 34367);
 - in data 17 dicembre 2018 A2A ha tempestivamente presentato, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 16 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, una proposta di impegni (acquisita con prot. Autorità 35796), relativa alla predetta contestazione;
 - contestualmente alla presentazione della proposta di impegni, la società ha fornito, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, le informazioni richieste al punto 3 della determinazione DSAI/65/2018/com, riguardanti il numero dei clienti finali domestici ai quali dal 19 luglio 2014 erano stati applicati specifici corrispettivi per la ricezione della fattura cartacea, nonché il numero delle fatture cartacee per la cui ricezione erano stati applicati gli stessi corrispettivi;

- in data 11 luglio 2019 A2A ha presentato, ai sensi dell'art. 16, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, un'integrazione alla proposta di impegni (acquisita con prot. Autorità 18617), in risposta alla richiesta di chiarimenti e precisazioni inviata dal Responsabile del procedimento con nota 9 luglio 2019 (prot. Autorità 18349);
- nella riunione del 23 luglio 2019 il Collegio ha preso atto dell'istruttoria preliminare del Responsabile del procedimento.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- nella proposta di impegni, come risultante dalla nota 11 luglio 2019 (acquisita con prot. Autorità 18617), A2A ha dichiarato e documentato che, come richiesto dall'art. 17, comma 2, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la condotta contestata con la determinazione DSAI/65/2018/com è cessata;
- in particolare:
 - a) la cessazione, in data 10 dicembre 2018, dell'applicazione dei corrispettivi di postalizzazione per la ricezione delle fatture in formato cartaceo nei confronti di tutti i clienti sottoscrittori dell'Offerta Prezzo Sicuro Web+, è stata comprovata dalla società sia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che con fatture;
 - b) la circostanza che l'offerta A2A Click non ha mai previsto alcun corrispettivo aggiuntivo in caso di disattivazione del servizio *bollett@mail* è stata comprovata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- la proposta presentata da A2A reca i seguenti tre impegni:
 1. restituzione a tutti i clienti finali sottoscrittori dell'offerta di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale Prezzo Sicuro Web+, con contratto attivo o cessato, dei corrispettivi aggiuntivi addebitati in caso di disattivazione del servizio *bollett@mail*, inclusivi di IVA (impegno n. 1);
 2. eliminazione per tutti i clienti del mercato libero, interessati al servizio *bollett@mail*, del vincolo di attivazione congiunta della domiciliazione bancaria dei pagamenti, e riconoscimento a tutti i clienti domestici e *small business* aventi già un contratto a condizioni di mercato libero con A2A, che decidano di rinunciare alla ricezione della bolletta cartacea e di attivare il servizio *bollett@mail* nei 12 mesi successivi all'attuazione dell'impegno, di un *bonus una tantum* di 6 euro (impegno n. 2);
 3. riconoscimento ai clienti finali in fornitura a cui sono stati applicati i corrispettivi di postalizzazione, di un ulteriore ristoro consistente in un *bonus una tantum* dell'importo pari a 12,00 euro (impegno n. 3).

RITENUTO CHE:

- gli impegni presentati da A2A appaiano, ad una preliminare valutazione, potenzialmente utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;
- sussistano, pertanto, i presupposti per dichiarare ammissibile, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/ com, la proposta di impegni presentata da A2A, come risultante dalla nota 11 luglio 2019 (prot. Autorità 18617)

DELIBERA

1. di dichiarare ammissibile, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la proposta di impegni, presentata da A2A Energia S.p.a., come risultante dalla nota 11 luglio 2019 (prot. Autorità 18617) (*Allegato A*), con riferimento al procedimento sanzionatorio avviato con determinazione DSAI/65/2018/com e di disporre la pubblicazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it;
2. di avvisare che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i terzi interessati possono presentare le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito internet dell'Autorità. I partecipanti al procedimento che intendano salvaguardare la riservatezza di dati o informazioni fornite, devono contestualmente presentare un'apposita richiesta adeguatamente motivata e evidenziare in appositi riquadri le parti riservate;
3. di avvisare che le osservazioni dei terzi interessati potranno essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it ovvero mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'attenzione del Responsabile del procedimento al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Direzione Sanzioni e Impegni, Piazza Cavour 5, 20121 Milano. In quest'ultimo caso le osservazioni dei terzi interessati dovranno recare la dicitura "*Proposta di impegni di A2A Energia S.p.a. nel procedimento sanzionatorio avviato con determinazione DSAI/65/2018/com. Osservazioni ai sensi dell'articolo 18 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com*";
4. di avvisare che le osservazioni pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità a cura del Responsabile del procedimento;
5. di avvisare che, entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione di cui al punto 4, A2A Energia S.p.a. potrà presentare per iscritto la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai terzi e, eventualmente, introdurre le conseguenti modifiche accessorie agli impegni;

6. di comunicare il presente atto a A2A Energia S.p.a. (P. Iva 12883420155) mediante PEC all'indirizzo a2a.energia@pec.a2a.eu e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

23 luglio 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini